

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1780

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ERMINERO, PISICCHIO, ANSELMI TINA, BIANCHI FORTUNATO, MARTINI MARIA ELETTA, CERVONE, MANCINI VINCENZO, GIRARDIN, LETTIERI, RENDE

Presentata il 2 marzo 1973

Previdenza dei piccoli e medi industriali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le forme di pensionamento obbligatorio hanno subito nel nostro Paese, dal 1945 in poi, una profonda evoluzione per cui oggi esse non costituiscono più prerogativa delle sole categorie di lavoratori dipendenti, ma sono diventate diritto acquisito di categorie di lavoratori autonomi e di professionisti.

La presente proposta di legge interviene a colmare una grave lacuna esistente nei confronti di una categoria che unisce alle funzioni imprenditoriali quelle dell'assunzione diretta di responsabilità e compiti all'interno dell'impresa propri dei dirigenti di azienda.

Non v'è dubbio che nelle piccole imprese industriali il proprietario titolare, od uno o più soci, svolgono anche quella funzione che nelle grandi aziende è affidata a coloro che si trovano ai vertici della tecnostuttura.

A parere di molti esperti ed anche secondo quanto emerge da uno studio svolto sulla piccola e media industria da una apposita commissione della CEE, la funzione direttiva personalmente esercitata dall'imprenditore costituisce anzi il criterio qualitativo fondamentale ai fini della distinzione tra grande e piccola impresa industriale.

Quando le dimensioni organizzative della azienda si ampliano, la direzione effettiva

dell'impresa viene scomposta ed affidata ad una tecnostuttura e l'imprenditore esercita unicamente la funzione economica.

Con questa premessa risulta evidente che la presente proposta di legge fonda le sue motivazioni sulla identificazione della qualifica di dirigente di azienda industriale assunta nella realtà dal piccolo e medio-piccolo imprenditore e quindi vuol eliminare una ingiusta esclusione da trattamenti previdenziali nei confronti di questa categoria, ponendola, per questo aspetto, alla pari con quella dei dirigenti dipendenti di aziende industriali di grande dimensione.

Altre considerazioni possono essere aggiunte a quelle fin qui fatte. La proposta di legge, mentre coglie una esigenza profondamente avvertita dai piccoli imprenditori industriali, tende anche a scongiurare possibili remore, del resto più volte rilevate, al naturale passaggio dalla dimensione artigianale, tutelata sotto questo profilo a quella di piccola industria ove forme previdenziali non sussistono.

Sotto questo aspetto, l'iniziativa va quindi considerata come incentivo allo sviluppo di dimensioni aziendali piccolo-medie che trovano per larga parte origine tra le aziende artigiane e soprattutto tra quelle non rien-

tranti nei settori artistici e tradizionali della lavorazione artigiana.

Infine la proposta di legge, oltre che per il parallelo tra la funzione direttiva svolta dai piccoli industriali e quella assunta dai dirigenti di azienda, ha inteso rivolgersi ad un istituto previdenziale già esistente, per la più volte auspicata necessità di non proliferare nuovi enti previdenziali.

Con il ricorso all'INPDAI, non modificando minimamente il già pesante assetto delle strutture previdenziali e senza determinare nuove ingenti spese di gestione, si garantisce ai piccoli industriali la copertura dei rischi derivanti dalla invalidità, vecchiaia, premorienza o dalle vicende economiche che pos-

sono portare ad un decadimento della piccola impresa, fatto quest'ultimo che ha avuto un discreto rilievo durante periodi di crisi e di sfavorevole congiuntura.

L'estensione ai piccoli e medi industriali della forma di previdenza obbligatoria in atto per i dirigenti di azienda dello stesso settore interessa un numero notevole di soggetti considerando che da indagini svolte su campioni sufficientemente ampi si è rilevato che per una impresa di minor dimensione il rapporto con gli imprenditori dirigenti è di 1,8.

Data la vastità del numero di piccole e medie industrie il provvedimento interessa quindi una massa considerevole di piccoli operatori e di loro familiari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, ai piccoli e medi imprenditori industriali che svolgono professionalmente la loro attività direttiva nelle aziende delle quali siano titolari o soci, è esteso il trattamento pensionistico previsto per i dirigenti di azienda dalla legge 27 dicembre 1953, n. 967, e dal regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 17 agosto 1955, n. 914, e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 2.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà alla integrazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale previdenza per i dirigenti di aziende industriali con la nomina di tre rappresentanti dei piccoli e medi industriali, su designazione delle organizzazioni imprenditoriali interessate e alla eventuale integrazione delle norme regolamentari.